

Doveri deontologici nell'uso dell'AI da parte del difensore

LINK: <https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/doveri-deontologici-uso-ai-parte-difensore-AHZAm3jD>



Doveri deontologici nell'uso dell'AI da parte del difensore La pronuncia in o g g e t t o o f f r e un'interessante indagine circa uno degli strumenti più attuali e controversi degli ultimi tempi: l'intelligenza artificiale ed il relativo utilizzo da parte degli operatori del diritto, giungendo alla evidente conclusione che essa (l'i.a.) è una rosa con molte spine che va colta con cautela; nel senso che certamente può essere un ausilio, se usata in modo appropriato e se supervisionata dall'intelligenza umana, con capacità critica, educazione e responsabilità. Trae spunto dal procedimento relativo all'impugnazione del provvedimento di non ammissione di un'alunna alla classe successiva di un Liceo, determinata da diverse insufficienze riportate. A sostegno della illegittimità del provvedimento il difensore lamentava diverse violazioni di legge richiamando, per ognuna di esse, specifica

giurisprudenza a supporto. In disparte l'analisi dettagliata dei motivi di ricorso, per quel che qui interessa, ci si vuol soffermare su quanto evidenziato dai Giudici del Tar per la Lombardia nella parte finale della sentenza, e cioè sull'uso incontrollato da parte del legale degli strumenti di intelligenza artificiale che genera la violazione (da parte del difensore) dei principi che definiscono la professione: tutela dei diritti e delle libertà, anche mediante la violazione dei doveri di lealtà e probità, rendendo il legale un mero fruitore passivo. Partendo dall'evidenza, nel caso che occupa, che "tutte le sentenze citate a sostegno dell'affermazione dell'illegittimità dei provvedimenti richiamano estremi di pronuncia non pertinenti e le massime indicate sono riferibili ad o r i e n t a m e n t i giurisprudenziali non noti" e che in sede di trattazione orale, alla richiesta di

chiarimenti, il difensore del ricorrente con dichiarazione resa a verbale affermava di aver citato in ricorso della giurisprudenza reperita mediante strumenti di r i c e r c a b a s a t i sull'intelligenza artificiale che avevano generato risultati errati, i Giudici hanno colto l'occasione per precisare alcuni punti inerenti a: - Principio della centralità della decisione umana (rispetto alla macchina); - Onere di verifica e di controllo critico in capo al difensore in merito alle ricerche effettuate con i sistemi di intelligenza artificiale in virtù della riconducibilità della responsabilità dell'atto, una volta sottoscritto; responsabilità personale e non delegabile (men che meno appunto agli strumenti di intelligenza artificiale); - Violazione dei doveri deontologici di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. applicabile al processo amministrativo in virtù del rinvio contenuto nell'art. 39 c.p.a. La legge 132/2025

Con la Legge 23 settembre 2025, n. 132, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25 settembre 2025 e in vigore dal 10 ottobre 2025, l'Italia si è dotata di un quadro normativo generale in materia di intelligenza artificiale (IA), anticipando l'attuazione del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act). Questa, composta da 24 articoli suddivisi in tre capi, definisce principi, settori di applicazione e deleghe al Governo per la regolamentazione tecnica e attuativa della materia. L'art. 13 rubricato "Disposizioni in materia di professioni intellettuali" dispone al primo comma "L'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all'attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera". L'approccio è, pertanto, sempre antropocentrico non potendo l'i.a. sostituirsi all'uomo; l'immediata conseguenza è che anche gli **avvocati** possano certamente ricorrere a tale strumento, ma in modo etico e responsabile, verificando i contenuti ed informando adeguatamente i propri assistiti. Diversi Ordini degli **Avvocati** hanno pubblicato linee guida sul

tema dell'uso dell'i.a. generativa in ambito **forense** con l'obiettivo di sviluppare un efficace modello di intervento per l'**Avvocatura** elaborando una Carta dei Principi che possa orientare e guidare i professionisti del diritto verso un uso corretto e sicuro di tale nuova tecnologia. Tale sforzo, che ha visto come "apripista" il Consiglio dell'**Ordine degli Avvocati di Milano**, è stato effettuato per rispondere alle nuove esigenze di innovazione oltre che per garantire che la rivoluzione tecnologica non intacchi i fondamenti etici e deontologici della professione. All'art. 1 delle Linee Guida elaborate appunto dal Consiglio dell'**Ordine degli Avvocati di Milano** sono richiamati i principi generali a mente delle quali "gli **avvocati** utilizzano sistemi di intelligenza artificiale nel rispetto dei principi di legalità, correttezza, **t r a s p a r e n z a** e responsabilità. (...) ogni adozione di AI deve essere valutata attentamente per garantire che gli strumenti scelti siano adatti e proporzionali agli scopi specifici per cui è ipotizzato l'utilizzo". L'art. 2 "dovere di competenza" recita che "(...) gli **avvocati** devono essere capaci di identificare e gestire i rischi associati all'uso dell'AI evitando una

dipendenza dai risultati automatizzati (...) in quanto -si continua all'art. 4- "(...) la centralità della decisione umana è un elemento imprescindibile nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale (...) " e "(...) ogni risultato generato dall'AI deve essere sottoposto a un esame umano per garantire la sua adeguatezza, accuratezza e conformità ai principi etici e legali. Il giudizio umano è essenziale per prevenire errori, pregiudizi o decisioni ingiuste che potrebbero avere conseguenze significative sulla vita delle persone coinvolte (...) ". L'art. 88 c.p.c. (che in virtù del rinvio contenuto nell'art. 39 c.p.a. si applica anche al processo amministrativo) rubricato "dovere di lealtà e di probità" recita che "le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. In caso di mancanza dei difensori a tale dovere, il giudice deve riferirne alle autorità che esercitano il potere disciplinare su di essi". Alla luce della normativa di riferimento, o p p o r t u n a m e n t e richiamata, i Giudici del Tar per la Lombardia hanno evidenziato che la condotta posta in essere dall'**avvocato**, nel caso esaminato, ha costituito una violazione dei doveri deontologici di lealtà e probità. Essi, infatti, hanno

sottolineato che, da un lato, il legale con il proprio comportamento (trascrivendo cioè per ogni motivo di illegittimità passi della giurisprudenza reperita dall'a.i.) ha cercato potenzialmente di influenzare il contraddittorio processuale e la fase decisoria verso un percorso non corretto e, dall'altro, ha reso inutilmente gravoso da parte del giudice e della controparte l'attività di controllo della giurisprudenza citata e dei principi dalla stessa affermati. Né è valsa come esimente della responsabilità la dichiarazione del legale, peraltro fatta a verbale, di aver citato giurisprudenza reperita mediante strumenti di intelligenza artificiale, non controllata. Al contrario, proprio l'assenza di controllo, proseguono i giudici, si è tradotta nell'ulteriore violazione dell'onere di verifica di quanto reperito e sottoscritto; ciò per evitare i risultati errati qualificati comunemente come "allucinazioni da intelligenza artificiale" che si realizzano quando i sistemi di i.a. generativa inventano appunto risultati inesistenti anche se apparentemente coerenti con il tema trattato. Aggiungono, infine, che la sottoscrizione dell'atto processuale è fonte di responsabilità nei

confronti del sottoscrittore e ne aggrava le conseguenze. Alla luce di tali considerazioni i Giudici del Tar hanno rigettato il ricorso, condannato la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente e disposto la trasmissione della sentenza all'**Ordine degli Avvocati di Milano** per le opportune valutazioni.